

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento del titolo di Medico chirurgo, Medico specialista, Veterinario, Farmacista, Odontoiatra, conseguito in un Paese dell'Unione europea da cittadini comunitari, cittadini svizzeri e cittadini SEE (Norvegia, Islanda, Linchenstein).

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il **delegato** dovrà produrre apposita delega, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.
3. Copia autenticata del titolo di studio di cui si chiede il riconoscimento.
4. Copia autenticata dell'eventuale abilitazione all'esercizio professionale conseguito in uno Stato membro, solo se prevista nello stesso.
5. Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria settoriale della denominazione del titolo e dei requisiti minimi di formazione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito (il documento deve essere presentato in **originale**).
6. Good standing rilasciato dalla competente Autorità del Paese di provenienza attestante il possesso dei titoli e l'esclusione di limiti per l'esercizio professionale nel territorio di provenienza (il documento deve essere presentato in originale e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda).
7. I soli **farmacisti** devono presentare Certificato sulle condizioni di salute, conforme alle norme stabilite dallo Stato membro di origine o di provenienza per l'esercizio della professione.
8. Elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente.

Note ed avvertenze generali:

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Laddove è richiesta la copia autenticata, i soli cittadini comunitari possono produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata secondo le modalità indicate nella stessa.

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.

I cittadini non comunitari, invece, possono ottenere l'autenticazione dei documenti in copia o presso l'Ambasciata italiana nel Paese di provenienza o in Italia presso gli uffici di qualunque Comune italiano.

Non sono ammesse fotocopie a colori.

La documentazione presentata non sarà restituita.

Questa Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato per via fax al n. 06/59942665.

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o errata indicazione del recapito da parte dell'interessato.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", **non potranno essere fornite telefonicamente informazioni sullo stato delle pratiche.**

Eventuali richieste potranno essere inoltrare via fax, al n 06/59942665, **non prima di tre mesi** dalla data di presentazione della domanda.